



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 06/11/2013**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2013, n. 2022

Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 02.08.2013 con D.G.R. n. 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Assetto del Territorio e confermata dalla Dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia;
- con delibera n. 1598 del 03 settembre 2013, pubblicata sul BURP n. 128 del 30-09-2013 la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito <http://paeasaggio.regione.puglia.it> fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse il 6 novembre 2013;
- con la deliberazione n. 1810 del 1 ottobre 2013 è stata approvata la Circolare avente ad oggetto "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013"
- preso atto di alcune problematiche applicative rappresentate in questa prima fase dagli operatori,

Considerato che

- a seguito dell'adozione sono state formulate/formalizzate diverse osservazioni da parte di Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, che hanno chiesto una articolazione delle MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI di cui al TITOLO VIII delle Norme Tecniche di Attuazione che, in base al principio di economicità e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, tenga maggiormente in conto, nella fase di adozione del PPTR, dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) -, approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000, e i connessi procedimenti autorizzativi e di adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale;
- a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la Regione, ha trasmesso, alla Direzione Generale PaBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del 02/08/2013 poi discussa durante la riunione che si è svolta presso la Direzione Generale PaBAAC in data 7 ottobre 2013 durante la quale sono state valutate congiuntamente, da parte di Ministero e Regione, le suddette proposte di modifica, pervenendo ad un testo concordato del citato Titolo VIII, successivamente sottoposto alla valutazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero in data 09/10/2013;

- la Regione e il Ministero hanno condiviso la modifica al Titolo VIII delle NTA adottate con DGR 1435 del 2 agosto 2013 come riportato nel Documento denominato "Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007" sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013 che qui si riporta:

## "TITOLO VIII NORME DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI

### Art. 105 Norme di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

### Art. 106 Disposizioni transitorie

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

a. le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l'11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del PPTR;

b. i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell' 11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del PPTR;

4. Le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell' 11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.

5. Entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100 e 97 delle presenti norme, i piani di cui ai commi 3 e 4 devono essere dichiarati conformi, ovvero adeguati al PPTR.

6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co1.3.

7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI.

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P e perdura la delimitazione degli ATE di cui al PUTT/p esclusivamente al fine di conservare efficacia agli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali vigenti nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono, sino

all'adeguamento di detti atti al PPTR.

#### Art. 108 - Disposizioni finali

1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.
2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.
3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.”.

Le parti si danno altresì atto che la norma relativa al procedimento di adeguamento al PPTR degli strumenti urbanistici vigenti (art. 97 delle NTA adottate, già indicato come art. 94 nel documento sottoscritto) è stata approfondita, riformulata e condivisa nel modo seguente:

“Art. 97- Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2. Per agevolare e coordinare l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali al PPTR gli Enti Locali utilizzeranno i medesimi standard informatici in uso per i PUG, attualmente contenuti nella DGR n. 1178 del 13 luglio 2009 e s.m.i.
3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 della L.R. 20/2001, il procedimento di adeguamento ha avvio con l'adozione, da parte dell'Ente Locale di una proposta di adeguamento del Piano al PPTR. Tale proposta è tempestivamente trasmessa dall'Ente Locale alla Regione, alla Provincia o ai Comuni interessati, al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti competenti volta per volta individuati, al fine di condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR ed acquisirne i rispettivi pareri.
4. Entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l'Ente locale convoca una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR. Qualora nel termine di cui al comma 1 l'Ente Locale non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione, dando così avvio alla procedura di cui ai commi seguenti. Alla conferenza partecipano, oltre che la Regione, la Provincia o il Comune interessato, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del Codice e tutti gli altri enti competenti volta per volta individuati.
5. Qualora nel corso della Conferenza di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, facciano emergere più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale competente in materia di paesaggio dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 15 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima seduta.
7. Se entro il termine di cui al comma 6, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito all'adeguamento della proposta di cui al comma 3, il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, ne propone al Consiglio l'approvazione seguendo le procedure previste dalla specifica normativa applicabile al piano, in conformità con le deliberazioni conclusive della Conferenza di servizi.

8. Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione di cui al co. 7 da parte del Consiglio comunale o provinciale, su richiesta della Regione, il Ministero, verificato positivamente l'adeguamento del piano urbanistico generale e territoriale al PPTR, rilascia il parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica.

9. Qualora entro il termine di cui al comma 6 la proposta di cui al comma 3 non sia ritenuta adeguata al PPTR, si predispone comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di co-pianificazione svolti fino alla medesima data, evidenziando le diverse posizioni espresse in quella sede. Il procedimento si intende interrotto sino alla presentazione di una nuova proposta di adeguamento da parte dell'Ente locale che tenga conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

10. La Regione incentiva l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.”

Considerato inoltre che:

sono emerse alcune problematiche applicative rappresentate in questa prima fase dagli operatori, nonché alcuni errori materiali nel testo che occorre correggere;

Ritenuto:

utile e necessario apportare le seguenti modifiche e correzioni al testo delle NTA:

art. 4 comma 2 all'ultimo periodo le parole “dell'adeguamento degli strumenti urbanistici” vanno sostituite con le parole “dell'approvazione del PPTR”

art 76, comma 4 lettera b dopo la parola “paesaggi” aggiungere “ perimetrati ai sensi dell'art. 78 comma 3 a)”

art. 62 comma 1 le parole “e nelle relative aree di rispetto, come definite all'art. 59, punto 4)” sono soppresse

art. 66, si aggiunge il comma 5: “le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale”;

art. 83 comma 6, le parole “entrata in vigore del PPTR” sono sostituite dalle parole “l'approvazione definitiva del PPTR”.

Art 83 comma 6 la parola “ prescrizioni” è sostituita da “misure di salvaguardia e utilizzazione”

art. 91, il comma 9 viene sostituito dal seguente:

9. L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti” di cui all'art. 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P nonché nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

Art. 96 co. 1 il quarto punto deve essere denominato d) e non a) e viene sostituito dal seguente: “Per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei “territori costruiti” di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97 delle presenti norme, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica”.

Art. 104 co. 1 dopo le parole “la conferenza di servizi” si aggiungono le parole “in sede decisoria ai sensi della legislazione vigente sul procedimento amministrativo”.

Ritenuto altresì

utile e necessario correggere i seguenti errori materiali presenti nelle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

ELABORATO “4.4.1 parte prima - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

1) Paragrafo: b1.2.3.1 On shore di piccole dimensioni con potenza fino a 60 KW Impianti con potenza fino a 20 KW

Il testo “Fanno parte di questa prima categoria gli impianti con le seguenti caratteristiche: potenza massima 20 KW, numero massimo di generatori 3, altezza massima torre 30m, diametro rotore massimo 18 (rif. E2a, E3a RR 24/2010)” viene soppresso;

Impianti con potenza tra 20 e 60 kW

Il testo “Potenza massima 60 KW, numero massimo di generatori 3, altezza massima torre 30m, diametro rotore massimo 18 (E2b, E3b RR 24/2010)” viene soppresso;

ELABORATO “4.4.1 parte seconda - Componenti di paesaggio e impianti di energia rinnovabile.

Nella parte UCP - Paesaggi rurali dopo “Parchi multifunzionali di valorizzazione:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
- c. Il parco multifunzionale dei Paduli
- d. Il parco multifunzionale delle serre salentine
- e. Il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
- f. Il parco multifunzionale della valle del Cervaro si aggiunge “e paesaggi di cui all’art. 76 comma 4 lett.b”

Nella parte UCP - “Coni Visuali- fascia “B” - Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli-loggia Pilato-, Fasano - Egnazia\_, Ostuni -Strada Panoramica, Parco delle Dune Costiere -fiume Morelli-, Alberobello - Strada provinciale dei Trulli, Locorotondo - belvedere, Laterza - la Gravina-, Gravina - La Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca - Santuario de Finibus Terrae, Casarano-Ruffano - Cripta del Crocifisso- Montagna Spaccata, Porto Selvaggio, Castello di Oria”

il testo:

“Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 metri, con potenza massima pari a 60 kW;” Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:

- a) proposti su aree agricole;
- b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell’impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;
- c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.

viene sostituito dal seguente:

“Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 metri, con potenza massima pari a 60 kW;  
Impianti con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 m, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3”.

Nella parte UCP- Coni Visuali- fascia C - Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli -Loggia Pilato-, Fasano - Egnazia\_, Ostuni -Strada Panoramica, Parco delle Dune Costiere -fiume Morelli-, Alberobello - Strada provinciale dei Trulli, Locorotondo - belvedere, Laterza - la Gravina-, Gravina - La Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca - Santuario de Finibus Terrae, Casarano-Ruffano - Cripta del Crocifisso- Montagna Spaccata, Porto Selvaggio, Castello di Oria il testo:

Il testo: “Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:

a) proposti su aree agricole;

b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell’impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;

c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.

Gli impianti con potenza superiore ai 60 kW devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l’energia prodotta dall’impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ect...”

viene sostituito dal seguente

“Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri, con potenza massima pari a 60 kW;

Impianti con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 m, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3”.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. c della L.R. n° 7/97.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità del Territorio;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

#### DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

- di adottare le modifiche al “TITOLO VIII NORME DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale come esposte in narrativa e di dare atto che gli articoli interessati avranno la seguente nuova formulazione:

## “TITOLO VIII

### NORME DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 105 Norme di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

#### Art. 106 Disposizioni transitorie

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella “Proposta di PPTR”, di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

a. le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l' 11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del PPTR;

b. i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell' 11 gennaio 2010 e fino alla data di adozione del PPTR;

4. Le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell' 11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.

5. Entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100 e 97 delle presenti norme, i piani di cui ai commi 3 e 4 devono essere dichiarati conformi, ovvero adeguati al PPTR.

6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co1.3.

7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI.

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P e perdura la delimitazione degli ATE di cui al PUTT/p esclusivamente al fine di conservare efficacia agli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali vigenti nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono, sino all'adeguamento di detti atti al PPTR.

#### Art. 107 - Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)

I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) disciplinati dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 sono piani urbanistici esecutivi di cui alla L.R. 27 luglio 2001, n. 20, finalizzati, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n. 6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico".

#### Art. 108 - Disposizioni finali

1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.
2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.
3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione."

- di adottare le seguenti modifiche e correzioni di errori materiali alle NTA e alle Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile come di seguito riportate:

art. 4 comma 2 all'ultimo periodo le parole "dell'adeguamento degli strumenti urbanistici" vanno sostituite con le parole "dell'approvazione del PPTR"

art. 62 comma 1 le parole "e nelle relative aree di rispetto, come definite all'art. 59, punto 4)" sono soppresse

art. 66, si aggiunge il comma 5: "le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale";

art 76, comma 4 lettera b dopo la parola "paesaggi" aggiungere "perimetrati ai sensi dell'art. 78 comma 3 a)"

art. 83 comma 6, le parole "entrata in vigore del PPTR" sono sostituite dalle parole "l'approvazione definitiva del PPTR".

Art 83 comma 6 la parola "prescrizioni" è sostituita da "misure di salvaguardia e utilizzazione"

art. 91, il comma 9 viene sostituito dal seguente:

9. L'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P nonché nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.

Art. 96 co. 1 il quarto punto deve essere denominato d) e non a) e viene sostituito dal seguente:

"Per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97 delle presenti norme, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica".

Art. 97 viene così sostituito:

"Art. 97- Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti"

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", i

Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Per agevolare e coordinare l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali al PPTR gli Enti Locali utilizzeranno i medesimi standard informatici in uso per i PUG, attualmente contenuti nella DGR n. 1178 del 13 luglio 2009 e s.m.i.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 della L.R. 20/2001, il procedimento di adeguamento ha avvio con l'adozione, da parte dell'Ente Locale di una proposta di adeguamento del Piano al PPTR. Tale proposta è tempestivamente trasmessa dall'Ente Locale alla Regione, alla Provincia o ai Comuni interessati, al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti competenti volta per volta individuati, al fine di condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR ed acquisirne i rispettivi pareri.

4. Entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l'Ente locale convoca una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR. Qualora nel termine di cui al comma 1 l'Ente Locale non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione, dando così avvio alla procedura di cui ai commi seguenti. Alla conferenza partecipano, oltre che la Regione, la Provincia o il Comune interessato, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del Codice e tutti gli altri enti competenti volta per volta individuati.

5. Qualora nel corso della Conferenza di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, facciano emergere più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale competente in materia di paesaggio dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 15 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. I lavori della Conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima seduta.

7. Se entro il termine di cui al comma 6, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito all'adeguamento della proposta di cui al comma 3, il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, ne propone al Consiglio l'approvazione seguendo le procedure previste dalla specifica normativa applicabile al piano, in conformità con le deliberazioni conclusive della Conferenza di servizi.

8. Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione di cui al co. 7 da parte del Consiglio comunale o provinciale, su richiesta della Regione, il Ministero, verificato positivamente l'adeguamento del piano urbanistico generale e territoriale al PPTR, rilascia il parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica.

9. Qualora entro il termine di cui al comma 6 la proposta di cui al comma 3 non sia ritenuta adeguata al PPTR, si predispongono comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di co-pianificazione svolti fino alla medesima data, evidenziando le diverse posizioni espresse in quella sede. Il procedimento si intende interrotto sino alla presentazione di una nuova proposta di adeguamento da parte dell'Ente locale che tenga conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

10. La Regione incentiva l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267."

Art. 104 co. 1 dopo le parole "la conferenza di servizi" si aggiungono le parole "in sede decisoria ai sensi della legislazione vigente sul procedimento amministrativo".

ELABORATO "4.4.1 parte prima - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia

rinnovabile.

1) Paragrafo: b1.2.3.1 On shore di piccole dimensioni con potenza fino a 60 KW Impianti con potenza fino a 20 KW

Il testo “Fanno parte di questa prima categoria gli impianti con le seguenti caratteristiche: potenza massima 20 KW, numero massimo di generatori 3, altezza massima torre 30m, diametro rotore massimo 18 (rif. E2a, E3a RR 24/2010)” viene soppresso;

Impianti con potenza tra 20 e 60 kW

Il testo “Potenza massima 60 KW, numero massimo di generatori 3, altezza massima torre 30m, diametro rotore massimo 18 (E2b, E3b RR 24/2010)” viene soppresso;

ELABORATO “4.4.1 parte seconda - Componenti di paesaggio e impianti di energia rinnovabile.

Nella parte UCP - Paesaggi rurali dopo “Parchi multifunzionali di valorizzazione:

- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
- b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
- c. Il parco multifunzionale dei Paduli
- d. Il parco multifunzionale delle serre salentine
- e. Il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
- f. Il parco multifunzionale della valle del Cervaro”

si aggiunge “e paesaggi di cui all’art. 76 comma 4 lett.b”

Nella parte UCP - “Coni Visuali- fascia “B” - Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli-loggia Pilato-, Fasano - Egnazia\_, Ostuni - Strada Panoramica, Parco delle Dune Costiere -fiume Morelli-, Alberobello - Strada provinciale dei Trulli, Locorotondo - belvedere, Laterza - la Gravina-, Gravina - La Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca - Santuario de Finibus Terrae, Casarano-Ruffano - Cripta del Crocifisso- Montagna Spaccata, Porto Selvaggio, Castello di Oria”

il testo:

“Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 metri, con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:

- a) proposti su aree agricole;
- b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell’impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;
- c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.”

viene sostituito dal seguente:

“Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 metri, con potenza massima pari a 60 kW;

Impianti con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 m, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3”.

Nella parte UCP- Coni Visuali- fascia C - Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli -Loggia Pilato-, Fasano - Egnazia\_, Ostuni -Strada Panoramica, Parco delle Dune Costiere -fiume Morelli-, Alberobello - Strada provinciale dei Trulli,

Locorotondo - belvedere, Laterza - la Gravina-, Gravina - La Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca - Santuario de Finibus Terrae, Casarano-Ruffano - Cripta del Crocifisso- Montagna Spaccata, Porto Selvaggio, Castello di Oria il testo:

Il testo: “Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 200 kW, se:

- a) proposti su aree agricole;
- b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell’impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali;
- c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3.

Gli impianti con potenza superiore ai 60 kW devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l’energia prodotta dall’impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ect...”

viene sostituito dal seguente

“Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri, con potenza massima pari a 60 kW;

Impianti con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 m, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3”.

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Puglia

[www.paesaggio.regione.puglia.it](http://www.paesaggio.regione.puglia.it);

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di trasmettere il presente provvedimento, a norma dell’art. 2 comma 4 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, al Consiglio Regionale;

- di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Servizio Assetto del Territorio, a norma dell’art. 2 comma 4 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20, a tutti i Comuni della regione ai fini della pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio;

- di trasmettere altresì, a cura del Servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;

- di dare atto che chiunque può presentare osservazioni da indirizzare al Presidente della Regione entro il termine del trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione a norma dell’art. 2 comma 4 ultima parte della L.R. 7 ottobre 2009 n.20;

- di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di predisporre il testo coordinato degli elaborati come modificati, al fine di facilitarne la lettura all’utenza, da pubblicare sul sito internet della Regione Puglia [www.paesaggio.regione.puglia.it](http://www.paesaggio.regione.puglia.it).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola